

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Enrica Farci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26032 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. G. L., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, residente a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Pettinau (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro I.N.P.S..

Uditi, nella pubblica udienza del 26 marzo 2024, l'Avv. Pettinau e l'Avv. Doa, i quali confermano quanto già in atti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO CHE

– Con ricorso depositato in data 06 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 54 e 61 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza;

- Il ricorrente premette di aver prestato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco e di essere titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità con il sistema misto a decorrere dal 25.05.2012;
- Il ricorrente afferma che, non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico previsto dall'art. 54 T.U.;
- L'INPS, relativamente al periodo prestato fino al 31.12.1995, ha applicato, ai fini del calcolo della quota retributiva, la minore aliquota prevista per il personale civile disciplinata dall'art. 44 del medesimo D.P.R. n. 1092/1973;
- Il ricorrente dichiara di aver inoltrato all'INPS, in data 30.03.2023, formale istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico, invocando l'applicazione degli artt. 54 e 61 T.U.. Tale domanda restava priva di riscontro;
- Con memoria di costituzione depositata in data 01 marzo 2024, la difesa dell'INPS ha rilevato che l'Istituto ha proceduto alla richiesta riliquidazione con il cedolino di febbraio 2024;
- Con note d'udienza depositate in data 06.03.2024 nell'interesse del ricorrente, l'Avv. Pettinau, preso atto dell'intervenuta riliquidazione della pensione da parte dell'INPS, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere.
- Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, conseguita alla dichiarazione della difesa del ricorrente in relazione all'oggetto della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

- la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, il 26 marzo 2024.

IL GIUDICE UNICO

Primo Ref. Enrica Farci

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 27/03/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus